

Codice A1715A

D.D. 7 aprile 2022, n. 297

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "RIVAROSSA FONTANA". Rinnovo della concessione.**



**ATTO DD 297/A1700A/2022**

**DEL 07/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "RIVAROSSA FONTANA". Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 16.02.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'Azienda Faunistico-Venatoria denominata "Rivarossa Fontana" di complessivi ha 910, ubicati nei Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. UBOLDI Alessandro, fino al 31.01.2004.

Vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 23.02.2000 con la quale è stato preso atto della sostituzione del concessionario a favore del Sig. ALLEGRI Gianfranco in sostituzione del Sig. UBOLDI Alessandro, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 45 del 04.03.2004 con la quale l'azienda suddetta è stata rinnovata fino al 31.01.2010.

Vista la determinazione dirigenziale n. 942 del 02.10.2009 con la quale l'azienda suddetta è stata rinnovata fino al 31.01.2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. 17 del 18.01.2016 con la quale si rinnova la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Rivarossa Fontana" di complessivi ha 910, ubicati nei Comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. ALLEGRI Gianfranco, fino al 31.01.2022.

Vista la determinazione dirigenziale n. 672 del 03.08.2021 con la quale è stata ridotta la superficie dell'Azienda Faunistico Venatoria "Rivarossa Fontana" di ha 22,233 ed inoltre è stata ricalcolata la TASP totale aziendale da parte del Settore regionale competente ridefinendola in ha 941,445 complessivi.

Vista l'istanza protocollata il 11.10.2021 al n. 25813/A1709C con la quale il Signor ALLEGRI Gianfranco, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Rivarossa Fontana" avente superficie complessiva pari ad ha 898,85, ubicata nei comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor ALLEGRI Gianfranco allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare della concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 17 del 18.01.2016;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie;
- che a seguito di riduzione territoriale richiesta di ettari 22,223 la TASP lorda ammonta a 977,5 ettari;
- nessuna modificazione territoriale è intervenuta in proposito
- che a seguito di valutazione territoriale il calcolo della TASP netta ammonta a 898,85 ettari come riportato in relazione.

Verificato che lo Statuto del Consorzio denominato "Consorzio Azienda Faunistica-Venatoria Riva-Rossa Fontana Molo", così come modificato dall'assemblea dei consorziati in data 10.07.1984, all'art. 1 recita *"Il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito sino al 25 luglio 1986 e automaticamente rinnovato alla scadenza per un periodo di sei anni, si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino oltre i 2/3 della superficie del territorio dell'Azienda Faunistico-Venatoria. La disdetta dovrà essere data dai consorziati al direttore-concessionario un anno prima della scadenza a mezzo di raccomandata;"*.

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 25.07.2028.

Constatato che a seguito della nota protocollata il 08.07.2021 al n. 18644 del Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con la quale si è comunicato al Concessionario gli elementi istruttori, tra cui la superficie risultante dell'AFV al netto delle riduzioni, invitando lo stesso a presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni, trascorsi i quali, il Concessionario non ha presentato alcuna osservazione nei termini prefissati.

Preso atto che la determinazione dirigenziale n. 672 del 03.08.2021 ha fissato l'attuale superficie aziendale in ha 941,445.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 29.03.2022 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il verbale del 06.04.2022 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Rivarossa Fontana" da parte del Concessionario Signor ALLEGRI Gianfranco fino al 31.01.2028 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

### *determina*

- Di rinnovare la concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Rivarossa Fontana" avente superficie complessiva pari ad ha 941,44.50, ubicata nei comuni di Garbagna, Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Signor ALLEGRI Gianfranco, fino al 31.01.2028.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Rivarossa Fontana" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 40 del 16.02.1999, n. 20 del 23.02.2000, n. 45 del 04.03.2004, n. 942 del 02.10.2009, n. 17 del 18.01.2016 e n. 672 del 03.08.2021.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)**  
Firmato digitalmente da Paolo Balocco